

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 febbraio 2004

che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi

(2004/191/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue

(1) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha ribadito la volontà di istituire uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. A tal fine è opportuno che una politica europea comune in materia di asilo e di migrazione si prefigga, nel contempo, un trattamento equo per i cittadini di paesi terzi e una migliore gestione dei flussi migratori. Questi obiettivi sono stati confermati dal Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001 e dal Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002. La necessità di combattere l'immigrazione illegale, tra l'altro adottando misure appropriate per il rimpatrio delle persone che soggiornano illegalmente, è stata particolarmente sottolineata.

(2) L'applicazione della direttiva 2001/40/CE⁽¹⁾ può dar luogo a squilibri finanziari nei casi in cui le decisioni di allontanamento, nonostante gli sforzi compiuti dallo Stato membro di esecuzione, non possano essere eseguite a spese dei cittadini di un paese terzo interessati o di terzi. È opportuno quindi adottare criteri e modalità pratiche appropriati per la compensazione bilaterale tra gli Stati membri.

(3) La presente decisione dovrebbe altresì costituire la base per la definizione dei criteri e delle modalità pratiche per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 24 della convenzione Schengen.

(4) Poiché lo scopo dell'azione prevista, vale a dire la ripartizione degli oneri finanziari della cooperazione tra Stati membri in materia di allontanamento dei cittadini di paesi terzi in caso di riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento, non può essere realizzato, in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito

dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(5) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi enunciati, in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La presente decisione mira in particolare a garantire il pieno rispetto della dignità umana in caso di allontanamento e espulsione, ai sensi degli articoli 1, 18 e 19 della Carta.

(6) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente direttiva e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché la presente direttiva è volta a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV, parte terza, del trattato che istituisce la Comunità europea per quanto si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o che non soddisfano più, le condizioni per un soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di uno Stato membro in virtù delle disposizioni dell'acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell'articolo 5 del suddetto protocollo, deciderà, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(7) Quanto all'Islanda e alla Norvegia, la presente direttiva costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen⁽²⁾, per quanto si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o che non soddisfano più, le condizioni per un soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di uno Stato membro in virtù delle disposizioni dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione del suddetto accordo⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

- (8) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato che intende partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione. Nella misura in cui la presente decisione attua parimenti le disposizioni di cui all'articolo 24 della convenzione Schengen, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2001/40/CE essa non riguarda il Regno Unito.
- (9) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione e non è vincolata da essa né è soggetta alla sua applicazione.
- (10) La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione definisce i criteri e le modalità pratiche appropriati per la compensazione degli squilibri finanziari che possono risultare dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE qualora l'allontanamento non possa realizzarsi a spese del cittadino o dei cittadini di un paese terzo interessato(i).

Articolo 2

1. Lo Stato membro autore compensa lo Stato membro di esecuzione degli eventuali squilibri finanziari che possono risultare dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE qualora l'allontanamento non possa realizzarsi a spese del cittadino o dei cittadini di un paese terzo interessato(i).

Lo Stato membro di esecuzione fornisce allo Stato membro autore informazioni generali sui costi indicativi delle operazioni di allontanamento.

2. Il rimborso ha luogo su domanda dello Stato membro di esecuzione in base alle spese effettive minime e sulla scorta dei seguenti principi:

- a) spese di trasporto: queste comprendono il costo effettivo dei biglietti aerei fino all'importo della tariffa ufficiale IATA per i voli in questione al momento dell'esecuzione. I costi effettivi del trasporto terrestre o marittimo in auto, treno o nave possono essere rimborsati sulla base del prezzo di un biglietto ferroviario o di nave di seconda classe per la distanza in questione al momento dell'esecuzione;
- b) spese amministrative: queste comprendono il costo effettivo dei visti e le spese effettive per il rilascio dei documenti di viaggio per il rimpatrio (lasciapassare);

- c) indennità giornaliera di missione per gli accompagnatori: queste vanno determinate in base alla legislazione e/o prassi nazionale applicabile;
- d) spese di soggiorno per gli accompagnatori: queste comprendono il costo effettivo del soggiorno di tali persone in un'area di transito di un paese terzo nonché della permanenza minima necessaria per il compimento della loro missione nel paese di origine. Ai fini del rimborso, il numero di accompagnatori non è superiore a due persone per ogni persona oggetto dell'allontanamento, a meno che, in base alla valutazione dello Stato membro di esecuzione e d'intesa con lo Stato membro autore, siano necessari più accompagnatori;
- e) spese di soggiorno per la persona oggetto dell'allontanamento: queste comprendono il costo effettivo del soggiorno della persona oggetto dell'allontanamento in un apposito centro conformemente alla legislazione e/o prassi nazionale applicabile dello Stato membro di esecuzione. È rimborsato un periodo massimo di tre mesi di soggiorno. Qualora si preveda che il soggiorno della persona oggetto dell'allontanamento sia superiore a tre mesi, lo Stato membro di esecuzione e lo Stato membro autore convengono i costi aggiuntivi;
- f) spese mediche: queste comprendono il costo effettivo delle cure mediche prestate alla persona oggetto dell'allontanamento e agli accompagnatori in caso di emergenza, comprese le spese di ospedalizzazione necessarie.

Se del caso, lo Stato membro di esecuzione consulta lo Stato membro autore e concorda costi superiori a quelli fissati nel presente paragrafo o costi aggiuntivi.

Articolo 3

1. Le domande di rimborso sono presentate per iscritto e sono corredate dei documenti giustificativi delle spese rimborsabili.

2. Le domande di rimborso possono essere presentate solo per decisioni di allontanamento prese dopo che la presente decisione ha effetto.

Non può essere chiesto il rimborso dell'esecuzione di decisioni di allontanamento prese più di quattro anni prima della loro esecuzione.

3. Le domande di rimborso presentate a distanza di più di un anno dal momento dell'esecuzione possono essere respinte.

4. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto nazionale per l'applicazione della presente decisione e comunica i pertinenti dati agli altri Stati membri.

Le domande di rimborso sono trasmesse dal punto di contatto nazionale dello Stato membro di esecuzione al punto di contatto nazionale dello Stato membro autore che comunica al punto di contatto nazionale dello Stato membro di esecuzione di aver ricevuto la domanda.

5. Entro tre mesi al massimo il punto di contatto nazionale dello Stato membro autore comunica al punto di contatto nazionale dello Stato membro di esecuzione l'accettazione o il rifiuto della domanda. Tale comunicazione è formulata per iscritto e il rifiuto è debitamente motivato.

6. I pagamenti sono effettuati entro tre mesi al massimo dall'accettazione degli stessi da parte del punto di contatto nazionale dello Stato membro autore.

7. Il punto di contatto nazionale dello Stato membro di esecuzione e dello Stato membro autore sono informati dei pagamenti e dei rifiuti di rimborso.

Articolo 4

1. Per controllare la corretta applicazione della presente decisione nonché della direttiva 2001/40/CE, ciascun punto di contatto nazionale fornisce regolarmente informazioni riguardanti in particolare: il numero totale delle misure di esecuzione adottate ai sensi della direttiva 2001/40/CE che sono state rimborsate ai sensi della presente decisione e il numero totale dei rifiuti di rimborso, con la motivazione di tali rifiuti.

2. Tali informazioni possono comprendere anche raccomandazioni per il miglioramento dei criteri e delle modalità pratiche della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 23 febbraio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN
